


PARERE MOTIVATO
n.239 del 19 dicembre 2017

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante n. 6 al Piano degli Interventi e variante verde. Comune di Roncà (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i. prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 19 dicembre 2017 come da nota di convocazione in data 18 dicembre 2017 prot. n. 527044;



ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Roncà con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 365963 del 31.08.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante n. 6 al piano degli interventi e variante verde.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.2185 del 3.10.17 assunto al prot. reg. al n.412652 del 3.10.17 del Distretto delle Alpi Orientali,
- Parere n.166077 del 25.10.17 assunto al prot.reg. al n.444529 del 25.10.17 dell'ULSS9,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.250/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO che il Comune di Roncà con nota pec acquisita al prot. regionale n. 522361 del 14.01.2017 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini sono pervenute 3 osservazioni di cui solo una attinente alle questioni ambientali. Di seguito si riporta il prospetto relativo all'osservazione attinente a questioni ambientali con evidenziato: numero, soggetto che ha presentato l'osservazione, sintesi osservazione, controdeduzione e parere di coerenza del Valutatore:



n.	Data Protocollo	Soggetto	Sintesi osservazione	Controdeduzioni	Parere valutatore
1	26.10.2017 Prot. 5248	Dalla Chiara Nicola	<p>L'osservazione alla variante è suddivisa per punti e tratta in particolare il POAMA e le N.T.O.</p> <p>PRONTUARIO PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E LA MITIGAZIONE AMBIENTALE:</p> <p>1) Chiede di inserire alla pagina 50 – <i>Opere Statiche</i> la parola “preferibilmente” (in modo da non vincolare le opere statiche ai soli metodi di ingegneria naturale...)</p> <p>2) Chiede di inserire alla pagina 21 – <i>Muri di contenimento</i> ulteriori esempi grafici</p> <p>3) Chiede di inserire alla pagina 52 – <i>RESIDENZE</i> la possibilità di ampliare il volume anche su annesso rustico non contiguo ma appartenente alla corte rurale</p> <p>4) Chiede di inserire alla pagina 53, relativo ai porticati, la precisazione che l'intera parete venga considerata solo per i porticati laterali, realizzati sul lato corto dell'edificio.</p> <p>5) Chiede di precisare alla pagina 54 – <i>ANNESI RUSTICI</i>, che la possibilità di intervento è ammessa a prescindere dalla titolarità riconosciuta da AVEPA.</p>	<p>PRONTUARIO PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E LA MITIGAZIONE AMBIENTALE:</p> <p>1) L'osservazione si considera NON PERTINENTE in quanto il P.I. n. 6 non ha trattato in particolare tale argomento.</p> <p>2) L'osservazione è considerata NON PERTINENTE in quanto il P.I. n. 6 non ha trattato in particolare tale argomento.</p> <p>3) La richiesta si considera PARZIALMENTE AMMISSIBILE nel rispetto delle norme di cui alla L.R. n. 11/2004, andando a chiarire “L'ampliamento potrà utilizzare anche l'annesso rustico esistente, il quale dovrà appartenere all'aggregato abitativo”</p> <p>4) L'osservazione si considera NON AMMISSIBILE in quanto la norma è derivante dal Prontuario della Provincia di Verona per gli interventi in zona agricola.</p> <p>5) Si considera l'osservazione PARZIALMENTE AMMISSIBILE prevedendone lo stralcio in quanto l'argomento è già trattato al punto 1.9 dell'art. 35 delle N.T.O..</p>	<p>Si concorda con le controdeduzioni che non modificano le norme di tutela delle aree di pregio ambientale e paesaggistico.</p>



		<p>6) Chiede di trattare alla pagina 57 – 3.4.1, relativi ai terrazzamenti e antiche recinzioni in pietra o sasso, l'argomento come ai punti 1) e 2) dell'osservazione</p> <p>7) Chiede, alla pagina 56 – 3.4.5 <i>Muri di contenimento</i>, che siano trattati allo stesso modo sia che riguardino interventi private di interesse pubblico, e quindi eliminando l'altezza massima di ml 2,00 come da Allegato A (allegato alla richiesta), e di valutare che oltre al rivestimento in sasso o pietra, la mitigazione possa avvenire anche con piante rampicanti o cadenti.</p> <p>8) Chiede, alla pagina 60 – 3.7.3 <i>disposizioni generali</i>, venga stralciato per intero il punto a) per dare la possibilità di realizzare un piano finito anche in pendenza inferiore la 10%.</p> <p>NORME TECNICHE OPERATIVE</p> <p>1) Chiede alla pagina 7 – 1.5 <i>Serre</i>, che venga stralciato la possibilità di realizzare le serre fisse solamente in ZTO E2 estendendone la realizzazione in tutta la zona agricola. Viene richiesto di stralciare l'esclusione di nuove serre negli ambiti di tutela ambientale e paesaggistica, consentendo l'intervento in tali zone accompagnando la richiesta da un idoneo progetto di mitigazione.</p> <p>2) Chiede che alla pagina 13 venga stralciato il punto 2.9 che esclude di fatto gli interventi in zona agricola qualora il terreno abbia una pendenza maggiore del 15%.</p> <p>3) La richiesta prevede che alla pagina 14 – AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE / PAESAGGISTICA, venga stralciata la norma che vieta la nuova edificazione isolata in tali ambiti.</p> <p>4) Chiede che alla pagina 14 – AMBITI CHE GARANTISCONO LA MASSIMA TUTELA DELL'INTEGRITÀ DEL TERRITORIO AGRICOLO, venga stralciata per intero l'intera norma che vieta l'edificazione di nuove abitazioni agricole per i titolari di aziende riconosciute da AVEPA.</p>	<p>6) L'osservazione è considerata NON PERTINENTE in quanto il P.I. n. 6 non ha trattato in particolare tale argomento.</p> <p>7) L'osservazione si considera NON AMMISSIBILE in quanto la previsione di "piante rampicanti o cadenti" non possono essere considerate di mitigazione ambientale se non legate a procedure certificate (VAS).</p> <p>8) L'osservazione si considera NON AMMISSIBILE in quanto le opere di sbancamento devono armonizzarsi con il contesto collinare e le relazioni geologico e geotecnico allegato ai progetti devono considerare tale rispetto del paesaggio.</p> <p>NORME TECNICHE OPERATIVE</p> <p>1) L'osservazione si considera NON AMMISSIBILE in quanto la norma è nata e pensata secondo il principio di rispetto e tutela del paesaggio</p> <p>2) L'osservazione si considera AMMISSIBILE in quanto il PATI stesso ha valutato le aree da considerare non idonee all'edificazione in funzione della pendenza dei versanti. Inoltre ogni progetto essendo corredato da idonea relazione geologica che ne analizza la situazione e ne valuta la realizzabilità.</p> <p>3) L'osservazione si considera NON AMMISSIBILE secondo quanto previsto dalle norme del PATI all'art. 33 e dall'art. 41 della LR n. 11/2004 oltre che dalle norme del PTCP Rete Ecologica.</p> <p>4) L'osservazione si considera NON AMMISSIBILE in quanto la norma è nata e pensata secondo il principio di rispetto e tutela del paesaggio.</p>	
--	--	---	---	--



			5) La richiesta prevede che alla pagina 3 e 4 – ALLEGATI ALLE NTO, Distanze da confini, da fabbricati e da strade, venga stralciato l'ultimo capoverso.	5) L'osservazione si considera NON AMMISSIBILE in quanto tale norma interessa i nuovi interventi e recepisce i più recenti orientamenti giurisprudenziali in argomento	
--	--	--	---	--	--

Si propone di prenderne atto del parere di coerenza del Valutatore.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 19 dicembre 2017, dalla quale emerge che "Variante n.6 al Piano degli interventi e la variante verde per la riclassificazione delle aree edificabili a inedificabili ai sensi dell'art. 7 L.R. 4/2015", del Comune di Roncà, non debba essere sottoposta a procedura VAS in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che in fase di attuazione vengano messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e vengano recepite le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati e nella Relazione Vinca. La variante in parola, comprende: la determinazione urbanistica delle aree ritenute ammissibili di riclassificazione ai sensi della L.R. n. 4/2015, art. 4 definita "Variante Verde" e con Delibera di Giunta n. 97 del 29.11.16, sono stati definiti criteri per la riclassificazione delle proposte pervenute. Inoltre, si è provveduto, con la Variante al P.I., all'introduzione di apposita norma di definizione di Variante verde di cui all'art. "52Bis – Aree prive di capacità edificatoria – Variante Verde L.R. n. 4/2015 art. 7". La variante, comprende, inoltre, il recepimento degli accordi pubblico/privati approvati con apposita delibera di Giunta Comunale, che hanno completato il percorso di formazione secondo le direttive delle linee guida; la suddivisione in due ZTO, di un'area di espansione riconoscendo ad una lo status di area di completamento in quanto vi è un fabbricato esistente e confermando la seconda come area di sviluppo; l'introduzione della normativa per il territorio agricolo adeguandosi alle norme di carattere superiore (PATI e LR n. 11/2004); l'introduzione all'interno delle norme per i Centri Storici di alcune modifiche per consentire gli interventi anche attraverso il Piano Casa recentemente prorogato; l'aggiornamento della cartografia, togliendo l'individuazione di una viabilità di tipo vicinale e di conseguenza aggiornando anche le fasce di rispetto; l'individuazione di un Credito Edilizio su richiesta di ATER; il riconoscimento dell'area di degrado ambientale a nord della villa "La Pastoria", consistente in due capannoni dismessi determinando l'eliminazione degli elementi di criticità ed il riconoscimento di credito edilizio, già predeterminato dal PATI; la ricognizione delle aree a servizi con riclassificazione in quanto non vengono reiterati i vincoli preordinati all'esproprio. L'individuazione della zona RUA/7, invece, risulta diretta attuazione di una azione di riqualificazione e miglioramento ambientale individuato dal PATI, le cui condizioni sono state già stabilite e dovranno essere attuate in sede di pianificazione attuativa così come previsto dal PI. L'ambito di riordino insediativo, come precisato nell'apposita scheda, è finalizzato al più generale riordino dei volumi esistenti e ne regola eventuali ampliamenti ammessi in applicazione della normativa vigente. La valutazione è stata condotta in osservanza delle procedure previste dalla normativa vigente. Le componenti ambientali analizzate hanno riguardato in particolar modo le componenti fisiche (aria, acqua, suolo e sottosuolo) e biotiche (fauna e flora), nonché gli aspetti sociali, insediativi e di gestione e sviluppo del territorio, assolvendo a quanto previsto dall'art. 21 delle NT del PATI che prevede il monitoraggio del Piano attraverso l'aggiornamento degli indicatori.




VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la "Variante n.6 al Piano degli interventi e la variante verde per la riclassificazione delle aree edificabili a inedificabili ai sensi dell'art. 7 L.R. 4/2015", del Comune di Roncà, non debba essere sottoposta a procedura VAS in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VIncA:
 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Himantoglossum adriaticum*, *Lycaena dispar*, *Salmo marmoratus*, *Triturus carnifex*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Zamenis longissimus*, *Ixobrychus minutus*, *Pernis apivorus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*;
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;



3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Roncà, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Si evidenzia che è stata riconosciuta la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"* per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 8 pagine